



**COMUNE DI SALÒ**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

**Ordinanza N. 118**  
**Data di registrazione 11/07/2022**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI - OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'INTERNO DEGLI UFFICI COMUNALI.**

**SINDACO**

**RICHIAMATA** l'ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022, con la quale sono state impartite le nuove prescrizioni in ordine all'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie nei vari ambienti, raccomandandolo nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico;

**RICHIAMATA** la Circolare n. 1 del 29 aprile 2022 del Ministero per la Pubblica Amministrazione ad oggetto: "Indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie", nella quale si dispone che ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, adotti le misure che ritiene più aderenti alle esigenze di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione del contesto epidemiologico;

**DATO ATTO** che allo stato attuale l'indice di diffusione del coronavirus covid-19 registra un aumento a livello nazionale, regionale ed anche comunale con conseguente aumento dei contagi;

**RITENUTO**, pertanto, necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica e per tutelare la salute nei luoghi di lavoro pubblici con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile e urgente diretto a contrastare l'evoluzione della pandemia prescrivendo l'obbligo di indossare mascherine di protezione (FP2) a chiunque acceda agli uffici comunali;

**RICHIAMATI** altresì:

- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2020 e s.m.i.;
- l'art 50, comma 5, del TUEL n. 267/2000;
- l'art 32 della Legge n. 833 del 1978;

**ORDINA**

- 1) **a chiunque di indossare i dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (FP2) per accedere in tutti gli uffici comunali, sia ubicati nella sede municipale principale che dislocati nelle sedi distaccate, a decorrere dal 12 luglio 2022 e fino a diversa determinazione;**
- 2) salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza sono punite con la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma **da € 400,00 ad € 1.000,00**, e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del Codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 19 del 2020;
- 3) le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, comma 3, del D.L. n. 19 del 2020 ed all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 33 del 2020;

### **SI RISERVA**

di adottare ulteriori altri provvedimenti di propria competenza in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus Covid-19;

### **DISPONE**

di intensificare i controlli da parte della Polizia Locale al fine di garantire il rispetto delle citate misure di contenimento;

### **DISPONE, altresì,**

affinché il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori dia adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nelle forme e nei termini di legge, e mediante invio tramite PEC alle seguenti autorità per l'esatta osservanza e la vigilanza dello stesso:

- PREFETTURA BRESCIA
- COMANDO POLIZIA LOCALE
- STAZIONE CARABINIERI – SALO'
- COMANDO GUARDIA DI FINANZA - SALÒ
- COMANDO GUARDIA DI FINANZA NAVALE - SEZ. SALO'
- NUCLEO MEZZI NAVALI GUARDIA COSTIERA - SALO'
- CARABINIERI NUCLEO FORESTALE - SALO'
- COMANDO VIGILI DEL FUOCO - SALO'
- COMANDO POLIZIA STRADALE - SALO'

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D. Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Sindaco  
CIPANI GIANPIERO / INFOCERT SPA